

Articolo 496 Codice Penale: false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

01 Novembre 2013
Michele Di Iesu

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. **II. IL COMMENTO.** 1. L'interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. L'elemento soggettivo 4. La condotta tipica 5. La consumazione. 6. Rapporti con altri reati.

I. INTRODUZIONE ALLA NORMA

1. Inquadramento generale

La legge n. 125/08 non ha apportato modifiche alla formulazione della condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato un inasprimento delle pene che vanno da uno a cinque anni (in precedenza era prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).

II. IL COMMENTO

1. L'interesse protetto

Il bene protetto è la fede pubblica così come gli altri reati in materia di falsità personale previsti dal capo IV del libro II del Codice Penale.

2. Il soggetto attivo

Trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

3. L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è il dolo generico ossia la coscienza e volontà della condotta prevista dalla norma incriminatrice.

4. La condotta tipica

La clausola di riserva prevista dalla norma in questione "fuori dei casi indicati negli articoli precedenti" implica l'esclusione del concorso con i reati di cui agli articoli 494, 495 e 483 del Codice Penale, anche essi attinenti a false dichiarazioni. Di conseguenza non si applica tale norma quando ricorra uno dei reati anzidetti. Per la configurazione del reato in questione è necessario che la falsa dichiarazione sia resa ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia interrogato il soggetto agente in ordine alla identità o qualità propria o altrui. L'interrogazione può essere non solo verbale posto che ricomprende anche la compilazione di moduli o questionari predisposti dall'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio. Non assurge a rilevanza penale il silenzio o la dichiarazione spontanea. L'oggetto della falsa dichiarazione riguarda l'identità propria o altrui o le qualità personali. Rientrano nel concetto di identità quegli elementi volti a distinguere un soggetto da un altro (ad esempio i dati anagrafici), mentre rientrano nel concetto di altre qualità quelle che completano lo stato e l'identità della

persona (professione, grado accademico, eccetera). La Suprema Corte ha stabilito che restano fuori dalla tutela penale “le richieste della autorità” su qualità personali non giustificate dall'esigenza della identificazione, ma rivolte ad altri fini” (Cassazione n. 6751/1984). La Corte di legittimità ha altresì affermato essere scriminata la condotta della prostituta che trovandosi in stato assoluto “*di soggezione fisica e psichica rispetto al suo sfruttatore, fornisce false generalità a carie autorità di polizia in sede di identificazione, quando il suo comportamento risulta necessitato dal timore che in caso di trasgressione alle regole a lei imposte dallo sfruttatore può essere posta in pericolo la vita dei suoi familiari*” (Cassazione penale n. 19225/2012).

5. La consumazione

Il reato si consuma al momento in cui viene resa la dichiarazione falsa ed il tentativo è ammissibile.

6. Rapporti con altri reati

Si veda il paragrafo II n. 6 del [Commento all'articolo 495 Codice Penale](#).

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. **II. IL COMMENTO.** 1. L'interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. L'elemento soggettivo 4. La condotta tipica 5. La consumazione. 6. Rapporti con altri reati.

I. INTRODUZIONE ALLA NORMA

1. Inquadramento generale

La legge n. 125/08 non ha apportato modifiche alla formulazione della condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato un inasprimento delle pene che vanno da uno a cinque anni (in precedenza era prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).

II. IL COMMENTO

1. L'interesse protetto

Il bene protetto è la fede pubblica così come gli altri reati in materia di falsità personale previsti dal capo IV del libro II del Codice Penale.

2. Il soggetto attivo

Trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

3. L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è il dolo generico ossia la coscienza e volontà della condotta prevista dalla norma incriminatrice.

4. La condotta tipica

La clausola di riserva prevista dalla norma in questione “fuori dei casi indicati negli articoli precedenti” implica l'esclusione del concorso con i reati di cui agli articoli 494, 495 e 483 del Codice Penale, anche essi attinenti a false dichiarazioni. Di conseguenza non si applica tale norma quando ricorra uno dei reati anzidetti. Per la configurazione del reato in questione è necessario che la falsa dichiarazione sia resa ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia interrogato il soggetto agente in ordine alla identità o qualità propria o altrui. L'interrogazione può essere non solo verbale posto che ricomprende anche la compilazione di moduli o questionari predisposti dall'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio. Non assurde a rilevanza penale il silenzio o la dichiarazione spontanea.

L'oggetto della falsa dichiarazione riguarda l'identità propria o altrui o le qualità personali. Rientrano nel concetto di identità quegli elementi volti a distinguere un soggetto da un altro (ad esempio i dati anagrafici), mentre rientrano nel concetto di altre qualità quelle che completano lo stato e l'identità della persona (professione, grado accademico, eccetera). La Suprema Corte ha stabilito che restano fuori dalla tutela penale "le richieste della autorità" su qualità personali non giustificate dall'esigenza della identificazione, ma rivolte ad altri fini" (Cassazione n. 6751/1984). La Corte di legittimità ha altresì affermato essere scriminata la condotta della prostituta che trovandosi in stato assoluto "*di soggezione fisica e psichica rispetto al suo sfruttatore, fornisce false generalità a carie autorità di polizia in sede di identificazione, quando il suo comportamento risulta necessitato dal timore che in caso di trasgressione alle regole a lei imposte dallo sfruttatore può essere posta in pericolo la vita dei suoi familiari*" (Cassazione penale n. 19225/2012).

5. La consumazione

Il reato si consuma al momento in cui viene resa la dichiarazione falsa ed il tentativo è ammissibile.

6. Rapporti con altri reati

Si veda il paragrafo II n. 6 del [Commento all'articolo 495 Codice Penale](#).

TAG: *false dichiarazioni, penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.